

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DETERMINA

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 72 DEL 21/02/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'ENPA - SEZIONE DI VICENZA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BOX , DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI E SERVIZI ACCESSORI DEL CANILE SANITARIO SITO NEL COMUNE DI VICENZA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 63/22

Il Responsabile della Sezione “Servizi Alberghieri e Beni Economici” della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“il Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale (di seguito SVSA) ha segnalato la necessità di esternalizzare il servizio di pulizia dei box e di alimentazione degli animali del Canile Sanitario sito nel Comune di Vicenza, indicando quale affidatario l’ENPA – Sezione di Vicenza;

Il medesimo Direttore evidenzia infatti, con nota gli atti prot. 41811/2021, quanto segue:

“...Il Servizio Veterinario ha infatti una diretta responsabilità nella gestione della sezione sanitaria, che serve per il controllo e la prevenzione delle malattie, oltre che per il controllo dei cani vaganti. Ha invece un ruolo di vigilanza e di collaborazione nella sezione rifugio. Il rifugio comunale di Arzignano è da sempre gestito da ENPA sez. di Arzignano con cui il Comune ha stipulato un accordo di collaborazione. Anche la sezione sanitaria è da molto tempo affidata in convenzione allo stesso Ente, per ovvi motivi, attraverso la stipula di una convenzione. Tale convenzione, scaduta ormai da quasi un anno, era stata attivata dal Servizio Approvvigionamenti della ex ULSS 5 di Arzignano...

...I motivi erano anche di opportunità, dal momento che l’ENPA di Arzignano era già presente all’interno di quella struttura dove svolgeva le stesse attività per conto del Comune. Inoltre era necessaria una continuità nello svolgimento delle attività legate alla gestione sanitaria e psicofisica degli animali, per garantire loro il benessere anche in situazione di difficoltà. Inoltre la collaborazione della nostra Azienda con ENPA è sempre stata di ottimo livello.

Anche nella sezione del canile sanitario di Vicenza con le stesse motivazioni è in atto una convenzione con l’ENPA sez. di Vicenza per le attività di pulizia e mantenimento dei cani...”;

ciò premesso è stata predisposta una bozza di convenzione triennale fra l’AULSS 8 e l’ENPA – Sezione di Vicenza che prevede, fra l’altro l’ipotesi di riconoscere all’Ente stesso una quota giornaliera di € 2,56 oltre + IVA per ciascun cane, per ogni giornata di ricovero (per giornata s’intende la degenza per almeno 12 ore), a fronte dei seguenti servizi:

- la custodia nel canile sanitario dei cani ivi ricoverati da parte del Servizio Veterinario dell’ULSS
- la pulizia dei n° 20 box facenti parte del canile sanitario e dei corridoi di accesso
- la pulizia e la disinfezione dei box resisi liberi, deve comunque essere effettuata prima del loro riutilizzo
- l'alimentazione e l'abbeverata dei cani ospitati quotidiane e adeguate alla taglia
- il supporto al Servizio Veterinario dell’ULSS per le pratiche sanitarie e gestionali dei cani e delle attività pre e post interventi chirurgici, effettuati sugli animali del canile, tramite personale qualificato
- la fornitura dei materiali necessari e l'esecuzione della manutenzione ordinaria del canile sanitario, fatta eccezione per i locali sanitari
- la manutenzione ordinaria e pulizia delle aree interne ed esterne di pertinenza del canile
- la custodia della struttura
- la trasmissione al Servizio Veterinario dell’ULSS, entro 15 giorni dalla stipula della convenzione e, successivamente, all’atto di ogni variazione, dei nominativi e delle fotocopie dei documenti di riconoscimento degli operatori occupati nel canile sanitario (con impegni a non utilizzare personale diverso da essi);

le medesime tariffe sono riconosciute anche all'ENPA – Sezione di Arzignano per la gestione in convenzione del Canile Sanitario di Azignano e risultano comunque inferiori alle quote fissate dal Tariffario Regionale per i servizi di custodia e mantenimento di cani randagi ricoverati presso i canili sanitari cifre, variabili fra € 3,00 e € 5,00, in base alla taglia dell'animale ricoverato;

la bozza di convenzione, che si propone di allegare alla presente, è stata approvata dall'ENPA – Sezione di Vicenza e la relativa succitata quota capitaria di € 2,56 oltre + IVA 22% è stata accettata;

l'ENPA – Sezione di Vicenza risulta regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 L.R. 28/12/1993 n° 60;

ciò premesso, sulla base delle stime effettuate dal SVSA, si prevede una spesa annuale di € 3.840,00 + IVA 22%, per circa 1.500 giornate/anno di custodia e mantenimento;

si propone quindi di approvare la bozza di convenzione triennale fra l'AULSS 8 e l'ENPA – Sezione di Vicenza, allegata alla presente, per l'affidamento del servizio di pulizia dei box e di alimentazione degli animali del Canile Sanitario sito nel Comune di Vicenza.”

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018

IL DIRETTORE

DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DISPONE

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di approvare la bozza di convenzione triennale fra l'AULSS 8 e l'ENPA – Sezione di Vicenza, allegata alla presente (allegato 1), per l'affidamento del servizio di pulizia dei box, di alimentazione degli animali e servizi accessori del Canile Sanitario sito nel Comune di Vicenza per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024;
3. di dare atto che la spesa prevista è di € 11.520,00 oltre IVA 22% pari a € 2.534,40, per un totale complessivo di € 14.054,40, e che la medesima sarà imputata ai seguenti Bilanci Sanitari al conto n. 55.05.90 con CDEL 22BP0630R0:
 - anno 2022 € 4.684,80
 - anno 2023 € 4.684,80
 - anno 2024 € 4.684,80
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo on-line dell'Azienda.

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

Per lo svolgimento del servizio di pulizia e di custodia del Canile Sanitario dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA", sito in via Mantovani n° 41 – 36100 Vicenza, nonché del servizio di alimentazione dei cani ivi ricoverati

TRA

L'Azienda ULSS n. 8 "BERICA" (di seguito denominata ULSS), con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina;

E

L'ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Vicenza (di seguito denominato ENPA), con sede operativa in _____ - P. I.V.A. _____ (codice IPA _____) , nella persona del Presidente e Legale Rappresentante _____ "

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e di custodia del canile sanitario dell'U.L.SS 8 Berica, sito in via Mantovani n° 41 – 36100 Vicenza , nonché del servizio di alimentazione dei cani ivi ricoverati.

Art.2 Compiti dell'ENPA

Devono essere rispettate le vigenti norme nazionali e regionali in materia di randagismo e di ogni altra normativa vigente, sotto la vigilanza sanitaria dell'AULSS 8 Berica, nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela del benessere animale.

L'ENPA assicura l'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo n.1 svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:

1. la custodia nel canile sanitario dei cani ivi ricoverati da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS;
2. la pulizia dei n° 20 box facenti parte del canile sanitario e dei corridoi di accesso.
La pulizia deve essere quotidiana per i box occupati da animali e settimanale per quelli vuoti.
All'interno dei box non devono essere lasciati materiali in tessuto, ad eccezione dei casi particolari, previa valutazione del Servizio Veterinario.
3. la pulizia e la disinfezione dei box resisi liberi, deve comunque essere effettuata prima del loro riutilizzo. La disinfezione almeno settimanale e disinfestazione almeno mensile dei box e corridoi di accesso, nei mesi estivi.
Ulteriori interventi straordinari potranno essere eseguiti dal personale dell'ULSS;
4. l'alimentazione e l'abbeverata dei cani ospitati dovranno essere quotidiane e adeguate alla taglia.
L'acqua da bere dovrà essere rinnovata almeno quotidianamente e comunque con frequenza tale da assicurare che sia sempre pulita.
5. il supporto al Servizio Veterinario dell'ULSS per le pratiche sanitarie e gestionali dei cani e delle attività pre e post interventi chirurgici, effettuati sugli animali del canile, tramite personale qualificato.
6. la fornitura dei materiali necessari e l'esecuzione della manutenzione ordinaria del canile sanitario, fatta eccezione per i locali sanitari;
7. la manutenzione ordinaria e pulizia delle aree interne ed esterne di pertinenza del canile;
8. la custodia della struttura.
9. L'ENPA è altresì tenuta a trasmettere al Servizio Veterinario dell'ULSS, entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione e, successivamente, all'atto di ogni variazione, i nominativi e le fotocopie dei documenti di riconoscimento degli operatori occupati nel canile sanitario (e si impegna a non utilizzare personale diverso da essi). Nell'espletamento dei compiti assegnati gli incaricati dell'ENPA si attengono alle prescrizioni/indicazioni del Responsabile del Servizio Veterinario di Sanita Animale o suo delegato, che assume altresì le funzioni di controllo.

Devono comunque essere sempre rispettate le vigenti norme nazionali e regionali in materia di randagismo ed ogni altra normativa vigente, sotto la vigilanza sanitaria dell'AULSS 8 Berica, nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela del benessere animale.

Art.3 Entrata e uscita di cani dal canile sanitario

Tanto l'immissione che l'uscita che l'affido dei cani nel/dal canile sanitario sono compiti esclusivi del personale del Servizio Veterinario dell'ULSS ed in particolare non sono ammessi nel canile sanitario altri cani. Per ogni cane introdotto nel canile sanitario deve essere sempre compilata e/o acquisita la specifica documentazione di origine, sanitaria ed eventualmente di uscita del cane. In caso di cessione del cane al Rifugio, l'incaricato dell'ENPA in servizio a tenuto a controfirmare la scheda per assunzione di responsabilità ai sensi della presente convenzione. I cani ritrovati nel territorio di competenza devono essere segnalati secondo i protocolli vigenti al personale incaricato del servizio di cattura. In caso di consegna diretta al canile di un cane ritrovato da parte di un cittadino, evenienza che non permette la prevista verifica della banca dati e la eventuale consegna sul posto del cane senza il trasferimento al canile, deve essere compilato un apposito documento con tutti i dati relativi al ritrovamento. In questo caso deve sempre essere avvisato il SVSA che dovrà sempre autorizzare preventivamente l'accettazione del cane in canile sanitario e l'eventuale successiva restituzione al legittimo proprietario.

Tutte le richieste e/o comunicazioni dovranno essere rivolte in orario d'ufficio al Direttore del canile sanitario o a persona da lui delegata. In altri orari contattando il veterinario in servizio di Pronto Disponibilità (P.D.).

La visita dei cani del canile sanitario da parte del pubblico potrà avvenire soltanto negli orari e con le modalità stabiliti dal Servizio Veterinario dell'ULSS. Nell'area del canile sanitario e negli spazi di accesso comuni non devono mai trovarsi cani in libertà. Il personale dell'ENPA che rilevasse comportamenti anomali dei cani ospitati (sintomi di malattia, incidenti, morte di qualche animale) dovrà avvisare subito il Servizio Veterinario dell'ULSS.

Art. 4 Competenze dell'ULSS

L'ULSS, tramite il proprio Servizio Veterinario, assume la responsabilità della gestione complessiva del Canile Sanitario.

In particolare provvede ai seguenti interventi:

1. Eventuale fatturazione alle Amministrazioni Comunali e altri utenti delle competenze per il mantenimento e ogni altra prestazione relativa ai cani ospitati nel canile sanitario;
2. Tenuta del registro di entrata/uscita, identificazione dei cani e le prestazioni sanitarie obbligatorie e di routine sui cani ospitati;
3. Il personale del Servizio Veterinario dell'ULSS potrà accedere in ogni momento al canile per espletarvi la vigilanza di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria e per tutte le altre prestazioni previste dalla L. 281/91 e L.R. 60/93 e successive modifiche o integrazioni, nonché dalla presente convenzione.

Art. 5 Contestazioni

Le modalità di applicazione della convenzione e gli eventuali contenziosi tra operatori ENPA e personale del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ULSS formeranno oggetto di esame congiunto del Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ULSS e del Presidente dell'ENPA, o loro delegati, che redigeranno apposito verbale.

Qualora il Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale rilevi gravi negligenze o inadempienze agli obblighi assunti dall'ENPA e riscontri che le stesse non sono risolvibili in via bonaria con le modalità di cui al precedente comma, ne farà contestazione scritta all'ENPA con contestuale diffida a non proseguire negli atteggiamenti ritenuti scorretti. Qualora l'ENPA persista nel proprio comportamento ovvero le inadempienze siano di gravità tale da non sopportare indugio alcuno, l'ULSS potrà procedere in qualsiasi momento alla risoluzione della presente convenzione.

Art. 6 Assicurazione

L'ENPA dovrà stipulare una assicurazione non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) di massimale unico per sinistro comprendente anche i danni a terzi. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati automaticamente a cura dell'aggiudicatario qualora intervenissero, durante il periodo del contratto, fattori tali da modificare i relativi valori assicurativi.

Nell'assicurazione dovrà essere prevista la copertura anche di eventuali danni provocati alla struttura per negligenza degli operatori dell'ENPA impiegati all'interno del canile sanitario. I volontari dell'ENPA autorizzati, gli addetti e i dipendenti che operano per lo svolgimento del servizio dovranno essere coperti da assicurazione per infortuni ed altre assicurazioni obbligatorie per legge. L'ENPA dovrà depositare, presso l'ULSS, all'atto della stipula della presente convenzione, copia delle polizze assicurative stipulate.

Art. 7 Modalità di pagamento

L'ULSS, per i servizi di cui alla presente convenzione, riconosce all'ENPA la tariffa di **Euro 2.56 più IVA** per cane per ogni giornata di ricovero (per giornata si intende la degenza per almeno 12 ore).

Art. 8 Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'ENPA di cedere e/o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio. Nell'ipotesi di subappalto occulto, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'ENPA risponderà verso l'ULSS, ed eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione compiuta dalla ditta subappaltatrice o affidataria alle norme previste dalla presente convenzione.

Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'ENPA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'ENPA si impegna a dare immediata comunicazione all'ULSS ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il CIG relativo alla convenzione è: _____.

Art. 10 Adempimenti in materia di privacy

Il personale dell'ENPA assume la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e al nuovo Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Art. 11 Spese della convenzione

Le spese relative alla presente convenzione e quelle relative all'eventuale registrazione saranno a carico dell'ENPA e dell'ULSS in misura del 50%.

Art. 12 Utilizzo degli impianti

L'ENPA nell'espletamento del servizio dovrà prestare ogni cura e attenzione nell'utilizzo dei beni mobili, attrezzature ed impianti dell'ULSS al fine di preservarne la funzione e di evitare danni a persone, animali e cose. Al termine della convenzione i beni non di proprietà dell'ENPA dovranno essere restituiti all'ULSS in buono stato di conservazione e manutenzione. Le migliorie ai beni vanno concordate per iscritto con l'ULSS, rimanendo in proprietà di essa.

Art. 13 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dal _____, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì

Per l'Ente Nazionale Protezione Animali

E.N.P.A Sezione di Vicenza

Il Presidente

Per l'Azienda U.L.S.S. n° 8 "BERICA"